

TRIBUNALE CIVILE DI AVEZZANO

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Nell'interesse di:

Sig.ra Patrizia Rainaldi, nata a Celano, il 4.7.1973, residente a Ovin-
doli, Via Dante Alighieri, c.f. RNLPRZ73L44C426I, rappresentata e difesa e
dall'Avv. Federico Cinque (c.f. CNQFRC71D06A345Z; fax: 0862.22477; pec:
federico.cinque@pecordineavvocatilaquila.it) e dall'Avv. Giovanni De Sanctis
(c.f. DSNGNN80R27A345Y; fax: 0862.554540; pec: giovanni.desantis@pe-
cordineavvocatilaquila.it), congiuntamente e disgiuntamente tra loro, elettiva-
mente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, sito in L'Aquila, Via G.
Carducci n. 30, giusta procura apposta in calce al presente atto.

- Parte ricorrente -

Nei confronti di:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in per-
sona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale Traste-
vere n.76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato, Via dei Por-
toghesei, 12, 00186 Roma.

- Parte resistente -

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, in persona del Diri-
gente pro tempore, con a L'Aquila, località Boschetto di Pile, Via Ulisse Nur-
zia;

- Parte resistente -



Istituto di Istruzione Superiore “Ettore Majorana” di Avezzano,

in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Avezzano, Via A. Moro n.
1, c.a.p. 67051.

- Parte resistente -

Nonché nei confronti di:

Tutti i collaboratori scolastici iscritti nelle graduatorie di circolo di
Istituto di terza fascia, relative al personale Ata dell’Ambito Territoriale della
Provinciali di L’Aquila, valide per il triennio 2014 – 2017.

IL FATTO

La ricorrente, in data 8.10.2014, ha presentato presso l’Istituto Tecnico Com-
merciale “G. Galilei” di Celano una domanda di inserimento nelle graduatorie
di circolo di Istituto di terza fascia (**doc. n. 1**), per il triennio 2014 – 2017,
relative al personale Ata.

A seguito del deposito della suddetta domanda, la Sig.ra Patrizia Rainaldi è
stata inserita nelle relative graduatorie, redatte a norma del D.M. n. 717 del
5.9.2014, per i profili professionali di seguito indicati: assistente amministrativo
con punteggio 13,80, assistente tecnico con punteggio 13,80 e collaboratore
scolastico con punteggio 8,30.

Successivamente, con provvedimento del 10.12.2016 (**doc. n. 2**), prot. n.
0012835, l’Istituto di Istruzione Superiore “Ettore Majorana” di Avezzano ha
comunicato alla ricorrente di averla individuata quale destinataria di una pro-
posta di contratto individuale di lavoro a tempo determinato, presso il suddetto
l’Istituto, per n. 18 ore settimanali, con decorrenza dal 12.12.2016 fino al
30.6.2017, per il profilo professionale assistente tecnico, riportando la stessa



| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | una posizione in graduatoria al n. 104 con punteggio 13,80. | |
| | In ragione ciò, la Sig.ra Patrizia Rainaldi ha manifestato la propria volontà di | |
| | accettare l'incarico, sottoscrivendo il relativo contratto di lavoro e prendendo | |
| | servizio in data 12.12.2016 (doc. n. 3). | |
| | Ciò nonostante, in data 17.1.2017, l'Istituto di Istruzione Superiore "E. Majorana", per il tramite del Dirigente scolastico Prof.ssa Anna Amanzi, ha provveduto a notificare alla ricorrente il decreto prot. n. 0000107 del 9.1.2017 ed il | |
| | decreto prot. n. 0000203 del 10.1.2017 (doc. n. 4), mediante i quali l'Amministrazione scolastica ha illegittimamente rideterminato il punteggio per il profilo | |
| | di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, disponendo una rettifica della graduatoria, revocando la proposta di contratto di | |
| | lavoro a tempo determinato prot. n. 12835 del 10.12.2016 e comunicando la | |
| | risoluzione dell'accordo negoziale stipulato in data 12.12.2016. | |
| | In particolare, la suddetta rettifica è conseguente ad un dedotto controllo postumo eseguito dall'Istituto di Istruzione Superiore "E. Majorana" di Avez- | |
| | zano sulla domanda originaria presentata dalla Sig.ra Patrizia Rainaldi in data | |
| | 8.10.2014 (cfr. doc. n. 1), all'esito del quale è stata accertata dall'Amministrazione scolastica una presunta errata attribuzione alla ricorrente del punteggio | |
| | e precisamente: | |
| | - quanto al profilo di assistente amministrativo sarebbero stati attribuiti | |
| | originariamente 13,80 punti anziché 9 punti; | |
| | - quanto al profilo di assistente tecnico sarebbero stati attribuiti originariamente 13,80 punti anziché 6 punti; | |
| | - quanto al profilo di collaboratore scolastico sarebbero stati attribuiti | |
| | originariamente 8,30 punti anziché 6,5 punti. | |
| | | |



In ragione dell'illegittimità dei suddetti provvedimenti, la Sig.ra Patrizia Rainaldi, con lettera a/r del 9.3.2017 (**doc. n. 5**), ha impugnato sia il decreto prot. n. 0000107 del 9.1.2017 di rideterminazione del punteggio in graduatoria sia il decreto prot. n. 0000203 del 10.1.2017 di risoluzione del rapporto contrattuale, nonché ogni ulteriore atto del procedimento ad essi preordinato, connesso o consequenziale, depositando altresì istanza di accesso agli atti della procedura. Con missiva del 10.4.2017 (**doc. n. 6**), prot. n. 0004115, l'Istituto di Istruzione Superiore "E. Majorana" di Avezzano ha comunicato alla ricorrente la legittimità dei provvedimenti emessi, oggetto di impugnazione, con la precisazione che il servizio svolto dalla Sig.ra Patrizia Rainaldi avrebbe dovuto considerarsi prestato di fatto e non di diritto e che allo stesso non avrebbe dovuto essere attribuito alcun punteggio.

Tanto premesso, stante la totale infondatezza delle motivazioni e delle deduzioni addotte dall'Amministrazione scolastica a sostegno dei suddetti provvedimenti, il decreto protocollo n. 0000107 del 9.1.2017, il decreto protocollo n. 0000203 del 10.1.2017, notificati alla ricorrente in data 17.1.2017, nonché ogni ulteriore atto del procedimento ad essi preordinato, connesso o consequenziale oggetto della presente impugnativa devono ritenersi illegittimi, nulli o annullabili e/o inefficaci con conseguente disapplicazione degli stessi, in quanto privi di giusta causa, contrari all'intera disciplina di legge ed al contratto collettivo e resi in violazione di legge ed eccesso di potere e ciò per le ragioni di diritto di seguito indicate.

IL DIRITTO

1) Sull'illegittimità del decreto prot. n. 0000107 del 9.1.2017 e del



| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | decreto prot. n. 0000203 del 10.1.2017 emessi dall'Istituto di Istruzione Superiore "E. Majorana" di Avezzano. | |
| | L'Art. 4 della legge n. 124/1999 e l'art. 1 del decreto ministeriale n. 430/2000, ai commi 1 e 2, con riferimento al personale docente ed al personale Ata, prevedono il conferimento di supplenze annuali e, quindi, la stipula di contratti dal primo settembre al 31 agosto, per la copertura delle cattedre e dei posti che risultino vacanti e disponibili entro il 31 dicembre di ciascun anno, nonché il conferimento di supplenze sino al termine delle attività didattiche e, quindi, la stipula di contratti dal primo settembre al 30 giugno, per la copertura di cattedre e posti che si rendano di fatto non vacanti e disponibili entro il 31 dicembre di ciascun anno. | |
| | Le medesime previsioni normative, al terzo comma, nell'ipotesi di supplenza differente dai casi sopra indicati, dispongono che si provveda con supplenze temporanee, tramite l'utilizzo delle graduatorie di circolo o di istituto. | |
| | In linea con gli articoli sopra richiamati, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, con decreto ministeriale n. 717/2014, ha impartito nuove disposizioni per la riapertura e l'aggiornamento delle graduatorie circolo di terza fascia per il triennio 2014-2017 per il personale Ata. | |
| | Per tale ragione, la ricorrente, in data 8.10.2014, ha depositato la domanda di inserimento nelle suddette graduatorie per il triennio 2014 – 2017 presso l'Istituto Tecnico Commerciale "G. Galilei" di Celano, il quale, all'esito della valutazione dei titoli presentati dalla ricorrente, ha attribuito alla stessa i seguenti punteggi: | |
| | - per il profilo professionale assistente amministrativo 13,80; | |
| | - per il profilo assistente tecnico 13,80; | |
| | | |



- per il profilo collaboratore scolastico 8,30.

A fronte del punteggio attribuito dall'Amministrazione scolastica, la Sig.ra Patrizia Rainaldi, con provvedimento del 10.12.2016, è risultata destinataria, come detto, da parte dell'Istituto di Istruzione Superiore "Ettore Majorana" di Avezzano di una proposta di contratto individuale di lavoro a tempo determinato, per il profilo assistente tecnico, per n. 18 ore settimanali, con decorrenza dal 12.12.2016 al 30.6.2017, riportando un punteggio di 13,80, in seguito illegittimamente ed erroneamente rideterminato dall'Amministrazione scolastica tramite la notifica del decreto prot. n. 0000107 del 9.1.2017.

In particolare, a sostegno della rettifica del punteggio, l'Amministrazione scolastica:

a) con riferimento al profilo assistente amministrativo, pur confermando il punteggio di 6,5 per il titolo di accesso, ha ridotto da 5,5, a 2,5 i titoli culturali, non ritenendo la ricorrente in possesso del diploma di laurea e non valutando la certificazione informatica, nonché da 1,8 a 0 i titoli di servizio, giudicando il servizio prestato presso la Asl Mi2, in qualità di assistente amministrativo, non alle dirette dipendenze, ma quale contratto di somministrazione di lavoro, ex. art. 20 D.Lgs n. 276/2003;

b) con riferimento al profilo assistente tecnico, ha ridotto il punteggio da 6,6 a 6 per il titolo di accesso, ritenendo lo stesso non il diploma di maturità di ragioniere e perito commerciale, ma l'attestato regionale rilasciato ai sensi dell'art. 14 della Legge 845/1978, ha ridotto da 5,5, a 0 i titoli culturali, giudicando l'idoneità in precedenti concorsi pubblici valutabile nella graduatoria per cui si concorre, non ritenendo la ricorrente in possesso del diploma di laurea e non valutando la



| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | certificazione informatica, nonché da 1,8 a 0 i titoli di servizio, | |
| | giudicando il servizio prestato presso la Asl Mi2, in qualità di assistente | |
| | amministrativo, non alle dirette dipendenze, ma quale contratto di | |
| | somministrazione di lavoro, ex. art. 20 D.Lgs n. 276/2003; | |
| | c) con riferimento al profilo collaboratore scolastico, pur confermando il | |
| | punteggio di 6,5 per il titolo di accesso, ha ridotto da 1,8 a 0 i titoli di | |
| | servizio, valutando il servizio prestato presso la Asl Mi2, in qualità di | |
| | assistente amministrativo, non alle dirette dipendenze, ma quale | |
| | contratto di somministrazione di lavoro, ex. art. 20 D.Lgs n. 276/2003; | |
| | Tuttavia, le motivazioni addotte dall'Amministrazione resistente a fonda- | |
| | mento della rideterminazione del punteggio e della relativa posizione in | |
| | graduatoria e della conseguente risoluzione dell'accordo negoziale devono | |
| | ritenersi del tutto prive di fondamento. | |
| | Invero, la ricorrente, oltre al diploma di ragioniere e perito commerciale (doc. | |
| | n. 7), in data 27.3.1996, ha conseguito un diploma di laurea in Assistente | |
| | Sociale, come evincibile dal certificato rilasciato dall'Università degli Studi di | |
| | L'Aquila (cfr. doc. n. 7), equiparata, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto | |
| | legge n. 402 del 12 novembre 2001, convertito nella legge n. 1 dell'8 gennaio | |
| | 2002, n. 1, alla laurea in servizi sociali di durata triennale, nonché ha | |
| | frequentato un corso di specializzazione post laurea nella selezione, sviluppo e | |
| | gestione delle risorse umane conseguendo il relativo attestato (cfr. doc. n. 7). | |
| | Giova rammentare che la previsione normativa sopra richiamata dispone che i | |
| | diplomi, conseguiti dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle legge | |
| | 26 febbraio 1999, n. 42, e legge 10 agosto 2000, n. 251, e i diplomi di | |
| | assistente sociale sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea | |
| | | |



specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al d.m. n. 509 del 3 novembre 1999 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica attivati dalle Università.

Appare evidente dunque la piena equipollenza del diploma di laurea in assistente sociale conseguito dalla Sig.ra Patrizia Rainaldi alla laurea triennale (primo livello) e ciò anche alla luce del corso di specializzazione post laurea svolto dalla stessa nella selezione, sviluppo e gestione delle risorse umane.

Peraltro, la ricorrente, diversamente da quanto dedotto da controparte, ha svolto corsi di informatica e conseguito i relativi attestati, come la certificazione che si produce (cfr. doc. n. 7).

Da ciò discende l'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio emesso dall'Istituto "E. Majorana", nel punto in cui ha ritenuto la Sig.ra Patrizia Rainaldi non in possesso del diploma di laurea e non ha valutato la certificazione informatica e, conseguentemente, alla stessa, in virtù dei titoli conseguiti, devono essere riconosciuti, con riferimento ai profili di assistente amministrativo e di assistente tecnico, **ulteriori 3,20 punti**, come previsto nel decreto ministeriale prot n. 716 del 5.9.2014 (**doc. n. 8**).

Il suddetto decreto, infatti, agli allegati A/1 e A/2 (cfr. doc. n. 8), ai punti n. 2 e 4, attribuisce 2 punti per il diploma di laurea quadriennale, di primo livello (triennali) e di secondo livello specialistiche, e 1,20 punti per le certificazioni informatiche e digitali.

L'Amministrazione scolastica ha inoltre decurtato il punteggio da 1,8 a 0, ritenendo non valutabile il servizio prestato dalla ricorrente presso la Asl Mi2, in qualità di assistente amministrativo, in forza di un contratto di somministrazione di lavoro, ex. art. 20 D.Lgs n. 276/2003.



| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | Tale determinazione deriva dall'applicazione del D.M. 716/2014, Allegato | |
| | A/1, paragrafo n.9), il quale indica tra i servizi valutabili quello <i>“prestato alle</i> | |
| | <i>dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli enti locali e nei patronati scolastici”</i> . | |
| | E' evidente, però, che la norma si pone in contrasto sia con l'articolo 3, che | |
| | con l'art.97 della Carta Costituzionale e deve essere, pertanto, disapplicata. | |
| | La ricorrente, nel periodo in cui ha lavorato per l'ASL con contratto interinale, | |
| | ha svolto le medesime mansioni dei colleghi “strutturati”. | |
| | Essa ha dunque maturato la stessa esperienza, le stesse competenze che | |
| | avrebbe conseguito se fosse stata assunta direttamente dall'Amministrazione. | |
| | Se così è, la distinzione operata nel bando, ed applicata dalla Scuola, non è | |
| | legittima. | |
| | Da una parte, infatti, sono state disciplinate in modo diverso situazioni | |
| | sostanzialmente identiche (violazione art.3 Cost. e violazione art.97 Cost., | |
| | sotto il profilo dell'imparzialità dell'azione amministrativa). | |
| | Dall'altra, non si è tenuto conto dell'esperienza accumulata (violazione art. 97 | |
| | Cost., sotto il profilo del buon andamento della P.A.). | |
| | In definitiva, dovendosi ritenere il servizio svolto dalla ricorrente presso la ASL | |
| | perfettamente equiparabile, ai fini della valutazione oggetto del giudizio, a | |
| | quello che essa avrebbe assolto alle dirette dipendenze della medesima | |
| | Azienda, deve esserle riconosciuto, per ogni anno di servizio, un punteggio di | |
| | 0,60 e, per ogni mese di servizio superiore a 15 gg, un punteggio di 0,05. | |
| | Pertanto, alla Sig.ra Patrizia Rainaldi deve attribuirsi un ulteriore punteggio di | |
| | 1,80 , tenuto conto che la stessa: | |
| | - dal 29.3.2006 al 31.12.2006 ha prestato la propria attività lavorativa in | |
| | qualità di assistente amministrativo BS presso la A.S.L. Mi 2 nel | |
| | | |



Comune di Melegnano e, quindi, ha conseguito un punteggio di 0,45
(doc. nn. 9 e 10);

- dall'1.1.2007 al 31.12.2007 ha prestato la propria attività lavorativa in qualità di assistente amministrativo BS presso la A.S.L. Mi 2 nel Comune di Melegnano e, quindi, ha conseguito un punteggio di 0,60 (cfr. doc. nn. 9 e 10);

- dall'1.1.2008 al 31.12.2008 ha prestato la propria attività lavorativa in qualità di assistente amministrativo BS presso la A.S.L. Mi 2 nel Comune di Melegnano e, quindi, ha conseguito un punteggio di 0,60 (cfr. doc. nn. 9 e 10);

- dall'1.1.2009 al 29.3.2009 ha prestato la propria attività lavorativa in qualità di assistente amministrativo BS presso la A.S.L. Mi 2 nel Comune di Melegnano e, quindi, ha conseguito un punteggio di 0,15 (cfr. doc. nn. 9 e 10);

In ultimo, l'erroneità del decreto di rideterminazione del punteggio emesso dall'Amministrazione scolastica traspare in tutta la sua evidenza, laddove:

- non è stato valutato sempre per il profilo di assistente tecnico l'attestato di qualifica professionale, ex. art. 14 della Legge 845/78, conseguito dalla ricorrente da considerarsi invece titolo valutabile ai fine del punteggio di 1,50.

Ha sostenuto a riguardo l'Istituto Scolastico che tale titolo non sarebbe indicato nell'elenco di quelli valutabili, di cui all'all.A/2 del D.M. 716/2014.

In effetti, il D.M. 716/2014 lo prevede solo nell'allegato A/1, relativo agli assistenti amministrativi.



| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | Trattasi, evidentemente, di un refuso, poiché, trattandosi di un diploma | |
| | “relativo alla trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione | |
| | mediante strumenti di videoscrittura o informatici”, non si comprende | |
| | perché dovrebbe essere valutabile solo per gli assistenti amministrativi | |
| | e non per i tecnici. | |
| | Se così non fosse, la norma regolamentare sarebbe chiaramente | |
| | discriminatoria e quindi illegittima. | |
| | Per tale motivo, essa deve trovare applicazione anche nella fattispecie, | |
| | o in via estensiva, o analogica, previa eventuale disapplicazione in parte | |
| | qua del D.M. suddetto; | |
| | - non è stato in alcun modo valutato, con riferimento al profilo | |
| | assistente tecnico, l’idoneità in precedenti concorsi pubblici svolti dalla | |
| | ricorrente, con conseguente decurtazione di ulteriori 2 punti, i quali | |
| | avrebbero invece dovuto essere riconosciuti; | |
| | - è stato considerato titolo di accesso per il profilo di assistente tecnico | |
| | il diploma di licenza media e non il diploma di maturità in ragioniere e | |
| | perito commerciale, con votazione 39/60, e gli ulteriori diplomi di | |
| | laurea in Assistente Sociale, con votazione 108/110, di specializzazione | |
| | post laurea e di corsi informatici come operatore E.D.P.. | |
| | Sulla scorta delle ragioni che precedono, del tutto illegittimi devono ritenersi i | |
| | decreti emessi dall’Amministrazione scolastica ed oggetto di impugnazione, | |
| | con conseguente diritto della Sig.ra Patrizia Rainaldi ad ottenere l’esatta | |
| | determinazione del punteggio in virtù dei titoli conseguiti, dell’attività | |
| | lavorativa svolta e dell’idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici e, | |
| | quindi, il riconoscimento del punteggio di 13,80 per il profilo di | |
| | | |



amministrativo, del punteggio di 13,80 per il profilo di assistente tecnico e del punteggio di 8,30 per il profilo di assistente tecnico, nonché del punteggio maturato per il servizio svolto presso l'Istituto "E. Majorana" di Avezzano e di quello che avrebbe maturato ove fosse stata data integrale esecuzione al contratto a tempo determinato, illegittimamente risolto, salvo il diverso punteggio ritenuto di giustizia.

2) Sull'illegittimità del decreto prot. n. 0000107 del 9.1.2017 e del decreto prot. n. 0000203 del 10.1.2017 emessi dall'Istituto di Istruzione Superiore "E. Majorana" di Avezzano e sul diritto della ricorrente ad ottenere l'integrale risarcimento del danno subito.

Fermo restando le motivazioni che precedono, in considerazione della condotta gravemente negligente posta in essere dall'Amministrazione scolastica, alla ricorrente deve altresì essere riconosciuto l'integrale risarcimento del danno di natura patrimoniale patito.

La Sig.ra Patrizia Rainaldi, infatti, a seguito del deposito della domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per il triennio 2014 – 2017 e del punteggio legittimamente riconosciuto dall'Istituto "G. Galilei" di Celano, è risultata destinataria di una proposta di contratto individuale di lavoro a tempo determinato, per il profilo assistente tecnico, di n. 18 ore settimanali, con decorrenza dal 12.12.2016 al 30.6.2017, con una retribuzione pari ad € 16.696,06 lordi, oltre ogni assegno o indennità previsto per legge.

In ragione di ciò, la ricorrente ha provveduto alla stipulazione dell'accordo negoziale, prendendo servizio in data 12.12.2016, in seguito illegittimamente



| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | risolto dall'Amministrazione scolastica, tramite la notifica del decreto prot. n. | |
| | 0000203 del 10.1.2017. | |
| | Ciò posto, appare evidente la condotta illegittima e negligente dell'Istituto "E. | |
| | Majorana", sia in ragione della correttezza del punteggio inizialmente attribuito | |
| | alla ricorrente anche per il profilo tecnico di assistente tecnico, cui ha fatto | |
| | seguito la stipulazione del contratto di lavoro, sia in considerazione | |
| | dell'inaffidabilità della revoca unilaterale dell'accordo negoziale. | |
| | Invero, la proposta di assunzione da parte del Ministero dell'Istruzione, come | |
| | detto, è stata accettata dalla Sig.ra Patrizia Rainaldi, la quale ha preso anche | |
| | servizio presso l'Istituto "E. Majorana" di Avezzano, e, quindi, il contratto di | |
| | lavoro è stato validamente concluso ai sensi dell'art. 1326 c.c.. | |
| | Sul punto, preme altresì rammentare che, a seguito della privatizzazione del | |
| | pubblico impiego, D.Lgs. n.165 del 2001, nel rapporto di lavoro è stata | |
| | riconosciuta una parità tra le parti che esclude ogni iniziativa unilaterale, in | |
| | capo al datore di lavoro, finalizzata a modificare o revocare il contratto. | |
| | Segnatamente, l'art. 5, secondo comma, sostituito dall'art. 34, comma 1, lett. | |
| | a), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e, successivamente, così modificato dall'art. | |
| | 2, comma 17, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. | |
| | 7 agosto 2012, n. 135, dispone testualmente: "le determinazioni per | |
| | l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di | |
| | lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la | |
| | capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione | |
| | ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, | |
| | limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, | |
| | ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, | |
| | | |



nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”.

Da ciò discende che il datore di lavoro non può trasferire i principi di autotutela e revoca, tipici del diritto amministrativo, nell'ambito dei contratti di lavoro, regolati invece da norme privatistiche.

Quanto detto trova ulteriore conferma dalla lettura dell'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale prevede che “i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo”.

Non di meno, la medesima previsione normativa, al terzo comma, nel disciplinare i rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sancisce che gli stessi sono regolati contrattualmente, con la precisazione che i contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto e i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2 (parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi).

Per tale ragione, come chiarito nella sentenza n. 41 del 24.2.2000 emessa dalla Corte di Cassazione, con il D.Lgs. 165/2001, le posizioni soggettive dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono state modificate, in quanto nei rapporti di lavoro non è dato di identificare interessi legittimi di diritto pubblico, posto che l'amministrazione opera con i poteri del privato datore di



prevede il recesso unilaterale dal rapporto in caso di annullamento della procedura di reclutamento, perché tale norma riguarderebbe il solo caso di assunzioni a tempo indeterminato (cfr. Cass. civ., sez. lav., sent. n. 8328/2010)”.
In senso conforme, è stato altresì rilevato che, alla stregua del principio di parità delle parti, non è configurabile nel rapporto di lavoro privatizzato un potere di autotutela in capo all’amministrazione datrice di lavoro (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 23741/2008).

Tali principi, peraltro, sono stati ribaditi nella giurisprudenza di merito, la quale ha ritenuto illegittima la condotta dell’Amministrazione scolastica conseguente alla risoluzione unilaterale del contratto di lavoro (cfr. sent. n.167/2014 del Tribunale di Chieti).

Sempre il Tribunale di Chieti, con del 23 aprile 2008, ha evidenziato come non possa ipotizzarsi che la Pubblica Amministrazione, nell’ambito della propria attività negoziale, possa unilateralmente revocare contratti regolarmente stipulati e ciò soprattutto nell’ipotesi in cui il contratto si è già perfezionato con l’accettazione della proposta tenuto conto che il contratto stipulato dalla P.A. “*jure privatorum*” può risolversi solo nei casi stabiliti dalla legge.

In ogni caso, anche nella denegata ipotesi in cui non dovesse ritenersi condivisibile l’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato e venisse riconosciuto in capo all’Amministrazione scolastica il potere di risolvere il contratto a seguito dall’annullamento della procedura di reclutamento, la stessa non sarebbe esente da responsabilità.

In tale ipotesi, infatti, troverebbe applicazione il principio giurisprudenziale già sancito nell’analoga ipotesi di annullamento dell’aggiudicazione di un contratto



di appalto, secondo cui l'erronea scelta del contraente di un accordo negoziale, divenuto inefficace e "*tamquam non esset*" per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione, espone la Pubblica Amministrazione al risarcimento dei danni per le perdite e i mancati guadagni subiti dal privato aggiudicatario (cfr. Cass. 24438/2011).

Infine, l'illegittimità dei provvedimenti emessi dall'Amministrazione scolastica ed oggetto di impugnazione trova conferma ove si consideri:

- la correttezza dei punteggi attribuiti per ogni singolo profilo dall'Istituto "G. Galilei" di Celano alla Sig.ra Patrizia Rainaldi, da cui è scaturita la proposta di lavoro e la stipulazione dell'accordo negoziale presso l'Istituto "E. Majorana" di Avezzano per il profilo di assistente tecnico;
- il minor punteggio di 12,20 riportato dal Sig. Cesare Marchione per il profilo di assistente tecnico, il quale, a seguito della illegittima risoluzione del contratto della ricorrente, a partire dal mese di febbraio 2017, è stato nominato in sostituzione della ricorrente prendendo servizio presso l'Istituto "E. Majorana" di Avezzano.

Di tal che, alla ricorrente deve essere riconosciuto un risarcimento del danno patrimoniale di € 15.683,87, pari alla differenza tra l'importo lordo di € 16.696,06 oggetto di contratto di lavoro e l'importo di € 1.012,19, corrisposto dall'Amministrazione resistente e relativo alla busta paga che si allega (**doc. n. 11**), salvo la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.

3) Ancora sull'illegittimità del decreto prot. n. 0000107 del 9.1.2017 e del decreto prot. n. 0000203 del 10.1.2017 emessi dall'Istituto di



**Istruzione Superiore “E. Majorana” di Avezzano e sul diritto
della ricorrente ad ottenere l'integrale risarcimento del danno
subito.**

Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Ministeriale n. 717/2014, infatti, vi è l'obbligo da parte dei dirigenti scolastici di procedere, all'atto del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati relativamente ai titoli utili per l'accesso ed a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle suddette graduatorie.

La medesima previsione normativa, al quarto ed al quinto comma, prevede che i controlli debbano essere effettuati con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000.

Di conseguenza, le verifiche devono essere tempestivamente attivate in occasione del primo rapporto di lavoro dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza e riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso.

Nel caso di specie, l'Istituto di Istruzione Superiore “E. Majorana”, per il tramite del Dirigente scolastico Prof.ssa Anna Amanzi, pur essendo stata inserita la ricorrente nell'ottobre 2014 nelle graduatorie redatte a norma del D.M. n. 717 del 5.9.2014, per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, con i punteggi sopra indicati, soltanto nel mese di gennaio 2017 ha eseguito le dovute verifiche, rideterminando illegittimamente i suddetti punteggi per ogni singolo profilo.

Da ciò discende, una condotta gravemente colposa dell'Amministrazione scolastica sotto il profilo procedimentale, posto che la verifica del punteggio è



| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | stata eseguita ben oltre due anni e mezzo dalla pubblicazione delle graduatorie | |
| | di istituto e dopo un mese dalla stipulazione del contratto di lavoro presso | |
| | l'Istituto di Istruzione Superiore "E. Majorana" di Avezzano, avvenuta nel | |
| | mese di dicembre 2016, con evidente violazione del principio di buon | |
| | andamento dell'amministrazione, conseguente alla mancata tempestività nella | |
| | valutazione dei titoli. | |
| | In particolare, non può non essere censurata la condotta posta in essere | |
| | dall'Amministrazione resistente, la quale, oltre ad incorrere in evidente errore | |
| | nella valutazione del punteggio, per le ragioni meglio specificate nel punto di | |
| | diritto che precede, ha in ogni caso eseguito in modo tardivo ed oltre i termini | |
| | di legge i controlli previsti dall'art. 7 del Decreto Ministeriale n. 717/2014 e ciò | |
| | soprattutto ove si consideri che la ricorrente aveva già preso servizio presso | |
| | l'Istituto di Istruzione Superiore "E. Majorana" di Avezzano a partire dal 12 | |
| | dicembre 2016. | |
| | A tal riguardo, preme rammentare che, nell'ipotesi in cui l'errore sia stato | |
| | determinato dal calcolo del punteggio, deve ritenersi applicabile il dettato | |
| | normativo di cui all'art. 21 nonies, primo comma, della Legge n. 241/90, | |
| | secondo cui, in merito all' <u>annullamento d'ufficio di un provvedimento</u> | |
| | <u>amministrativo, l'Amministrazione deve preventivamente valutare la</u> | |
| | <u>sussistenza di ragioni di interesse pubblico entro un termine</u> | |
| | <u>ragionevole e tenere conto dell'interesse pubblico e degli interessi dei</u> | |
| | <u>destinatari e dei controinteressati.</u> | |
| | Nonostante il chiaro dettato normativo, l'Amministrazione scolastica, in | |
| | espressa violazione dei precetti imposti dalla previsione normativa sopra | |
| | richiamata, pur essendo decorsi oltre due anni dall'inserimento della ricorrente | |
| | | |



nelle graduatorie di Istituto e pur avendo la Sig.ra Patrizia Rainaldi stipulato il relativo contratto di lavoro e preso servizio presso l'Istituto di Istruzione Superiore "E. Majorana" di Avezzano, del tutto illegittimamente ha disposto la rideterminazione del punteggio inizialmente assegnato per ogni singolo profilo, disponendo altresì la risoluzione dell'accordo negoziale stipulato in data 12.12.2016.

Per tale ragione, così facendo dall'Amministrazione resistente è stato leso il legittimo affidamento della ricorrente, conseguente all'immissione della stessa nelle graduatorie per il profilo e alla stipula del contratto di lavoro e ciò anche in considerazione della buona fede della Sig.ra Patrizia Rainaldi e del notevole lasso di tempo decorso tra il deposito della domanda presso l'Istituto "E. Majorana" e la verifica del punteggio.

In ragione di ciò, del tutto illegittimi devono ritenersi i provvedimenti adottati dall'Amministrazione resistente ed oggetto di impugnazione, in violazione dei principi di tempestività ed accuratezza nella valutazione di titoli e, quindi, si chiede che vengano annullati o dichiarati nulli e/o inefficaci, con disapplicazione degli stessi, in quanto resi in violazione di legge ed eccesso di potere, con conseguente diritto della Sig.ra Patrizia Rainaldi ad ottenere l'integrale risarcimento del danno patrimoniale patito di € 15.683,87, pari alla differenza tra l'importo lordo di € 16.696,06 oggetto di contratto di lavoro e l'importo di € 1.012,19 corrisposto dall'Amministrazione resistente, salvo la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.

Tanto premesso, la **Sig.ra Patrizia Rainaldi**, nata a Celano, il 4.7.1973, residente a Ovindoli, Via Dante Alighieri, c.f. RNLPRZ73L44C426I, come sopra



rappresentata, difesa e domiciliata, nel dichiarare di voler ricevere le comunicazioni nel corso del procedimento agli indirizzi pec: giovanni.desanctis@ordineavvocatilaquila.it e federico.cinque@pecordineavvocatilaquila.it, nonché all'utenza telefax 0862.554540, così rassegna le proprie

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale Civile di Avezzano, in funzione di Giudice del Lavoro, esaminati gli atti, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, ritenuta la propria competenza e fissata l'udienza per la comparizione delle parti, per tutte le ragioni che precedono

- accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità o l'annullabilità e/o l'inefficacia del decreto prot. n. 0000107 del 9.1.2017 e del decreto prot. n. 0000203 del 10.1.2017 e di ogni ulteriore atto del procedimento ad essi preordinato, connesso o consequenziale, con conseguente disapplicazione degli stessi e del paragrafo n. 9 del D.M. 716/2014, Allegato A/1, e del D.M. 716/2014 nella parte in cui eventualmente legittimi le violazioni poste in essere dalle Amministrazioni resistenti, nonché l'illegittimità del comportamento delle Amministrazioni resistenti e per l'effetto;
- accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente a vedersi riconosciuto nelle graduatorie di circolo di terza fascia dell'Ambito Territoriale della Provincia di L'Aquila per il triennio 2014-2017 ed alle successive per il personale Ata, con riferimento al profilo di assistente amministrativo il punteggio di 13,80, di assistente tecnico il punteggio di 13,80 e di collaboratore scolastico il punteggio di 8,30, oltre il punteggio maturato per tutto il servizio svolto



presso l'Istituto "E. Majorana" di Avezzano e di quello che avrebbe maturato ove fosse stata data integrale esecuzione al contratto, conformemente al contenuto della domanda presentata dalla Sig.ra Patrizia Rainaldi presso le Amministrazioni resistenti e dalle stesse disattesa e/o il diverso punteggio spettante e maturato come per legge e ritenuto di giustizia,

- per l'effetto condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, in persona del Dirigente pro tempore, e l'Istituto di Istruzione Superiore "Ettore Majorana" di Avezzano, in persona del Dirigente pro tempore, a provvedere all'emanazione di tutti gli atti ritenuti necessari al fine del riconoscimento dei predetti punteggi, avuto riguardo alle graduatorie di circolo di terza fascia dell'Ambito Territoriale della la Provincia di L'Aquila per il triennio 2014-2017 per il personale Ata ed alle successive, nonché al risarcimento in favore della ricorrente del danno patrimoniale di € 15.683,87, pari alla differenza tra l'importo lordo di € 16.696,06 che la ricorrente avrebbe percepito ove avesse prestato attività lavorativa presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Ettore Majorana" di Avezzano fino alla scadenza naturale del contratto e l'importo di € 1.012,19 effettivamente percepito per il servizio prestato presso il suddetto Istituto, oltre interessi fino al saldo, salvo la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.

In via istruttoria si chiede ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione



| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | e la produzione in giudizio, ex. art. 210 c.p.c, dell'elenco GAE per cui è causa | |
| | e quello aggiornato in vigore, ai fini dell'esatta individuazione della posizione | |
| | del punteggio utile per l'inserimento della parte ricorrente, ovvero ogni altro | |
| | documento e/o atto amministrativo conseguente e/o presupposto, utile ai fini | |
| | del decidere. | |
| | Sempre in via istruttoria, si chiede altresì alla Umana S.p.a., in persona del legale | |
| | rappresentante pro tempore, con sede in Marghera (Venezia), Via Colombara | |
| | n. 113, P. Iva 03171510278, alla Obiettivo Lavoro Agenzia per il lavoro S.p.a., | |
| | in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via Pal- | |
| | manova n. 67, P. Iva 05510281008, alla Articolo 1 S.p.a., in persona del legale | |
| | rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via Spallanzani n. 15, c.a.p. | |
| | 20129, ed alla ATS di Milano, già ASL della Provincia di Milano 2, in persona | |
| | del legale rappresentante pro tempore, con sede in Melegnano (MI), Via VIII | |
| | Giugno n. 69, l'esibizione e la produzione in giudizio dei contratti di lavoro | |
| | stipulati dalla ricorrente, relativi all'attività lavorativa prestata dalla Sig.ra Patri- | |
| | zia Rainaldi, presso la ASL della Provincia di Milano 2, nei lassi temporali de- | |
| | correnti dall'1.4.2006 al 30.5.2006, dall'1.1.2007 fino all'1.7.2007 e | |
| | dall'1.11.2008 fino al 20.11.2008, nonché delle buste paga relative ai mesi di | |
| | novembre e dicembre 2006 ed ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, lu- | |
| | glio, agosto, novembre e dicembre 2007. | |
| | Sempre in via istruttoria, si chiede l'ammissione della prova testimoniale della | |
| | Sig.ra Fulvia Vannucci e della Sig.ra Daniella Mattavelli sui seguenti capitoli di | |
| | prova: | |
| | 1) Vero che la Sig.ra Patrizia Rainaldi dal 27.3.2006 al 30.5.2006, | |
| | dall'1.1.2007 fino all'1.7.2007 e dall'1.11.2008 fino al 20.11.2008, ha | |
| | | |
| | | |



prestato la propria attività lavorativa in qualità di assistente amministrativo BS presso la A.S.L. della Provincia di Milano 2 nel Comune di Melegnano;

2) Vero che la Sig.ra Patrizia Rainaldi dall'1.6.2006 fino al 31.12.2006 e dall'1.7.2007 fino al 29.3.2009 ha prestato la propria attività lavorativa in qualità di assistente amministrativo BS presso la A.S.L. della Provincia di Milano 2 nel Comune di Melegnano.

Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e di produrre ulteriore documentazione probatoria anche in conseguenza della condotta processuale delle resistenti.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge.

Si dichiara che la presente controversia di lavoro ha valore pari ad € 15.683,87 e, quindi, il contributo unificato da versare ammonta ad euro 118,50.

Documenti come da indice del fascicolo.

L'Aquila, 28.8.2017

Avv. Giovanni De Sanctis

Avv. Federico Cinque



| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | Istanza di Notificazione ex. art. 151 c.p.c. | |
| | Il presente ricorso ha ad oggetto l'impugnazione del decreto prot. n. 0000107 | |
| | del 9.1.2017 e del decreto prot. n. 0000203 del 10.1.2017 e di ogni ulteriore | |
| | atto del procedimento ad essi preordinato, connesso o consequenziale, al fine | |
| | di ottenere l'accertamento della nullità o dell'annullabilità e/o dell'inefficacia | |
| | degli stessi, con disapplicazione dei suddetti provvedimenti e del paragrafo n. | |
| | 9 del D.M. 716/2014, Allegato A/1, e del D.M. 716/2014 nella parte in cui | |
| | eventualmente legittimi le violazioni poste in essere dalle Amministrazioni | |
| | resistenti, ed il conseguente diritto della Sig.ra Patrizia Rainaldi a vedersi | |
| | riconosciuto nelle graduatorie di circolo di terza fascia dell'Ambito Territoriale | |
| | della Provincia di L'Aquila, per il triennio 2014-2017, ed alle successive per il | |
| | personale Ata, con riferimento al profilo di assistente amministrativo il | |
| | punteggio di 13,80, di assistente tecnico il punteggio di 13,80 e di collaboratore | |
| | scolastico il punteggio di 8,30, oltre il punteggio maturato per tutto il servizio | |
| | svolto presso l'Istituto "E. Majorana" di Avezzano e di quello che avrebbe | |
| | maturato ove fosse stata data integrale esecuzione al contratto, e/o il diverso | |
| | punteggio spettante e maturato come per legge e ritenuto di giustizia, oltre al | |
| | risarcimento del danno patrimoniale pari € 15.683,87 ed interessi fino al saldo, | |
| | salvo la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. | |
| | Per tale ragione, affinché vi sia una integrale instaurazione del contraddittorio, | |
| | il ricorso deve essere notificato a tutti i collaboratori scolastici | |
| | controinteressati, iscritti nelle graduatorie di circolo di Istituto di terza fascia, | |
| | relative al personale Ata dell'Ambito Territoriale della Provinciali di L'Aquila, | |
| | valide per il triennio 2014 – 2017. | |
| | A tal riguardo, si rileva che la notificazione del ricorso e del decreto di | |
| | | |



fissazione di udienza risulterebbe impossibile, stante l'elevato numero dei destinatari e l'oggettiva difficoltà nell'identificazione degli eventuali controinteressati.

Si rappresenta altresì che la tradizionale notifica per pubblici proclami, oltre ad essere eccessivamente onerosa per la ricorrente, risulterebbe, come stabilito dalla sentenza n. 106 del 19.2.1990 del Consiglio di Stato, in ogni caso inadatta allo scopo.

A tal riguardo, il TAR Lazio ha previsto, quale forma alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (cfr. Tar Lazio n. 176/2009).

In senso conforme, anche nella giurisprudenza di merito è stata autorizzata la notifica in tale forma alternativa, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in ragione dell'urgenza e della particolarità del caso, mediante l'inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio Regionale di riferimento (cfr. Trib. Genova del 1.9.2011; Trib. Messina 3283/2015).

Infatti, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., il Giudice può prescrivere ed autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità

Sulla scorta delle motivazioni che precedono, si chiede che il Tribunale Civile di Avezzano, Giudice del Lavoro, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del ricorso, ai potenziali controinteressati evocati



in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione di udienza sul sito internet del MIUR e, conseguentemente, voglia ordinare alle Amministrazioni resistenti, entro il termine perentorio di giorni 20 dal ricevimento della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, con deposito della prova dell'avvenuta pubblicazione entro il successivo termine perentorio di 10 giorni dal primo adempimento.

Voglia altresì autorizzare la notificazione del ricorso, quanto alle Amministrazioni resistenti mediante consegna di copia all'Avvocatura dello Stato di competenza.

L'Aquila, 28.8.2017

Avv. Giovanni De Sanctis

Avv. Federico Cinque

